PRIVACY E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PER GLI ENTI:

- D.Lgs. 267/2000 → *T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*
- D.Lgs. 33/2013 → *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.*

PER LA PRIVACY:

- D.Lgs. 196/2003 → *Codice in materia di protezione dei dati personali*
- Reg. UE 2016/679 → *Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*

TRASPARENZA vs. PRIVACY

D.Lgs. 33/2013, Art. 1: Principio di trasparenza

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

TRASPARENZA vs. PRIVACY

D.Lgs. 33/2013, Art. 1: Principio di trasparenza

La trasparenza è intesa come **accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni**, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Reg. UE 2016/679, Art. 1: Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.
2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

Reg. UE 2016/679, Art. 1: Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.
2. Il presente regolamento **protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche**, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

TRASPARENZA vs. PRIVACY

GDPR, Considerando 154

Il presente regolamento ammette, nell'applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali. ***L'accesso del pubblico ai documenti ufficiali può essere considerato di interesse pubblico.*** *I dati personali contenuti in documenti conservati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico dovrebbero poter essere diffusi da detta autorità o organismo* ***se la diffusione è prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti****. Tali disposizioni legislative dovrebbero* ***conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico con il diritto alla protezione dei dati personali*** *e possono quindi prevedere la necessaria conciliazione con il diritto alla protezione dei dati personali, in conformità del presente regolamento.*

ARTICOLO 2-*TER* — BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI EFFETTUATO PER L'ESECUZIONE DI UN COMPITO DI INTERESSE PUBBLICO O CONNESSO ALL'ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI

1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.

3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1.

4. Si intende per:

a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-*quaterdecies*, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;

b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. [9] [10]

TRASPARENZA vs. PRIVACY

È possibile dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati se:

1. Non sono dati previsti agli art. 9 e 10 del Regolamento
2. È finalizzato all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
3. È previsto da una norma di legge

Se non è previsto da una norma di legge, si può effettuare decorsi 45 giorni dalla comunicazione al Garante Privacy

NORMA DI LEGGE? SÌ…

D.Lgs. 267/2000, Art. 124:

1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.

…MA CON DEI LIMITI

D.Lgs. 33/2013, Art. 7-bis:

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.
4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione.

…MA CON DEI LIMITI

D.Lgs. 33/2013, Art. 7-bis:

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della **trasparenza pubblica**, che **integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.**
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, **nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.**
4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, **le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.**

SOPRATTUTTO PER I DATI PARTICOLARI

Art. 59. Accesso a documenti amministrativi e accesso civico

1. Fatto salvo quanto previsto dall´articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l´esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.

1-bis. I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 60. Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale

Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

SOPRATTUTTO PER I DATI PARTICOLARI

Art. 59. Accesso a documenti amministrativi e accesso civico

1. Fatto salvo quanto previsto dall´articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l´esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.

1-bis. I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 60. Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale

Quando il trattamento concerne **dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale** della persona, il trattamento è consentito **se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare** con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, **è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale**.

RIASSUMENDO:

Dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale, il soggetto pubblico deve limitarsi a includere negli atti da pubblicare solo quei dati personali realmente necessari e proporzionati alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto.

Se sono dati particolari (ossia idonei a rivelare ad esempio l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti o sindacati, lo stato di salute e la vita sessuale) o relativi a procedimenti giudiziari, i dati possono essere trattati solo se indispensabili, ossia se la finalità di trasparenza non può essere conseguita con dati anonimi o dati personali di natura diversa.

ESEMPI:

Graduatoria concorso riservato ai disabili: **NO**

“I nominativi di centinaia di persone disabili, spesso associati a data e luogo di nascita, risultavano immediatamente visibili in rete tramite l´inserimento delle rispettive generalità nei più diffusi motori di ricerca. Nei documenti erano riportati in chiaro anche informazioni ritenute eccedenti o non pertinenti (come il reddito, la percentuale di invalidità civile, il punteggio derivante dall´anzianità, il numero di familiari a carico).
Il Garante ha dichiarato illeciti i trattamenti di dati effettuati dagli enti territoriali perché non conformi al Codice privacy che non consente la diffusione di informazioni sulla salute, tanto più on line.”

ESEMPI:

Pubblicazione atti di indirizzo: **NO**

Provvedimento n. 292 del 16 maggio 2018
“1. vieta, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, al Comune di XX l’ulteriore diffusione – sia attraverso la pubblicazione nell’area dedicata all’Albo Pretorio online, che in qualsiasi altra parte del sito web istituzionale – dei dati personali contenuti nella Determinazione del Settore Ufficio del Segretario Generale n. XX del XX avente a oggetto «XX » (url http://...);
2. prescrive per il futuro, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, al Comune di XX di adottare gli opportuni accorgimenti affinché le modalità di pubblicazione delle deliberazioni contenenti dati personali sul sito web istituzionale e, in particolare, sull’albo pretorio online rispettino le indicazioni relative al mantenimento della diffusione dei dati in Internet per il tempo previsto dalla disciplina di settore.”

ESEMPI:

Pubblicazione oltre i tempi di legge: **NO**

Provvedimento n. 534 del 14 dicembre 2017

“RILEVATO che il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito Garante), con nota n. 24963 del 9 settembre 2015, ha definito il procedimento amministrativo relativo a diverse segnalazioni del medesimo segnalante, accertando che il Comune di Tarvisio Cod. fisc.: 00251670303, con sede in Tarvisio (Ud), via Roma n. 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale la deliberazione di Giunta n. 9 del 23/01/2014, la determina n. 31/2014 del 28/01/2014, il verbale di deliberazione di Giunta Reg. deliberazione n. 2014/9 del 23/01/2014, la liquidazione n. 571 del 21/08/2014, le deliberazioni del consiglio comunale n. 53 del 17/09/2013 del 30/7/2014 e n. 84 del 26/11/2013, le determine del dirigente dell´Area amministrativa n. 412/2014 del 24/07/2014, n. 301 del 06/06/2014 e n. 642 del 11/11/2014, contenenti dati e informazioni personali, per un periodo superiore ai quindici giorni previsto dall´art. 124 del d.lgs. 267/2000, provocando, per il periodo di tempo eccedente, una diffusione di dati personali in mancanza di idonei presupposti normativi, in violazione di quanto disposto dall´art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");”

ESEMPI:

Pubblicazione di dati catastali: **SI, MA**

Provvedimento n. 384 del 21 settembre 2017

“la finalità perseguita attraverso la pubblicazione nell´albo pretorio on-line è riferita ad atti e documenti riguardanti questioni di rilievo essenzialmente locale, pertanto non risulta proporzionato, rispetto a detta finalità, consentire un´ampia reperibilità in rete dei dati personali ivi contenuti tramite i motori di ricerca generalisti (che, già di per sé, presenta il pericolo di decontestualizzazione delle informazioni e di riorganizzazione delle stesse, secondo logiche non conosciute e non modificabili dagli utenti), dovendosi pertanto prevedere l´adozione di opportuni accorgimenti tecnici atti ad evitarne l´indicizzazione;”

ESEMPI:

Documenti richiamati nelle deliberazioni: **SI, MA**

Provvedimento n. 482 del 15 novembre 2018

“In tale contesto si ritiene che, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC, il Comune, seppur con una sintetica motivazione, abbia correttamente respinto l’istanza di accesso civico. Ciò in quanto, l’ostensione dei documenti richiesti, unita peraltro al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può arrecare all’autore della nota e agli altri soggetti controinteressati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Va, infatti, considerata la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali ivi contenuti (e relativi, peraltro, alla commissione di reati e a procedimenti penali tutt’ora in corso), i quali potrebbero determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà del soggetto autore della nota e degli altri controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano personale e sociale.”

ESEMPI:

Rilascio permessi edilizi (D.P.R. 380/2011): **SI, MA**

Provvedimento n. 103 del 22 febbraio 2018

"Le concessioni di cui è stata chiesta l'ostensione possono, in linea generale, contenere dati e informazioni personali della natura più varia, quali, ad esempio, i dati identificativi e anagrafici dei soggetti richiedenti (se persone fisiche) o dei loro rappresentati e dei tecnici progettisti, la titolarità dell'immobile, l'indicazione dei dati catastali, nonché informazioni sui pareri acquisiti da altri organismi e sull'opera da costruire. Alle stesse concessioni sono, inoltre, di norma allegati documenti inerenti a informazioni più specifiche sulla tipologia di intervento o sulla destinazione d'uso dell'immobile oggetto del permesso, gli elaborati progettuali, etc.

[per i controinteressati] *opposizione all'ostensione di dati e informazioni personali a essi riferiti, con rappresentazione delle ragioni personali alla luce delle quali valutare l'esistenza di un pregiudizio «concreto» alla protezione dei dati personali."*

ESEMPI:

Dati dei contribuenti: **SI, MA**

Provvedimento n. 481 del 15 novembre 201818
“Alla luce delle rilevanti criticità sopra illustrate, occorre, in primo luogo, rilevare che, la disciplina della fatturazione elettronica, così come delineata nel quadro normativo primario e secondario, a cura dell’Agenzia delle entrate, sia prevalentemente concentrata sugli aspetti legati alla trasmissione dei dati attraverso lo SDI, prevedendo in tale ambito un trattamento obbligatorio, generalizzato e di dettaglio di dati personali, anche ulteriori rispetto a quelli necessari a fini fiscali, relativi alla totalità della popolazione, non proporzionato all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito.”

IN CASI DI DUBBIO

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Home | L'Autorità | Provvedimenti e normativa | Attività e documenti | Stampa e comunicazione | Attività internazionali | Scegli la lingua: IT EN

Diritti | Come tutelare i tuoi dati | Doveri | Come trattare correttamente i dati

inserisci chiave di ricerca | cerca | testo | docweb | ricerca avanzata

Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014

SCHEDA

Doc-Web: 3134436

Data: 15/05/14

Argomenti: Pubblica Amministrazione , Pubblicazioni online , Trasparenza amministrativa

Tipologia: Linee guida

Ascolta | Stampa | PDF | Invia per mail | Condivisione

vedi anche: comunicato stampa del 28 maggio 2014

Versione pdf (con glosse)

[doc. web n. 3134436]

"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 243 del 15 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna

Grazie per l'attenzione

luigi.cristiano@sinetinformatica.it

Per seguire l'innovazione nella PA:

www.sinetinformatica.it

www.sinetinformatica.it/twitter

www.sinetinformatica.it/facebook

CC BY NC SA